



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.2142 DEL 14/02/2024

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N.554

Serie Divisione Regionale 4 n.1

Il Giudice Sportivo Regionale unico Avv. Lorenzo Beretta;

con riferimento alla GARA nr. 10089 DR4 del 08/02/2024 OLGINATE 036427 vs ROVAGNATE 003469;

preso atto del Provvedimento del 9.2.2024, con il quale il Giudice Sportivo Provinciale omologava la gara, comminando al tesserato IESU ANTONIO ANDREA la sanzione della deplorazione per proteste e conseguente espulsione (32.3), nonché l'ulteriore sanzione dell'inibizione fino al 28 febbraio 2024 per comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro (33.1.1.c);

presa visione del rapporto arbitrale, dal quale risultano desumibili ulteriori condotte, di assoluta rilevanza disciplinare, che si ritiene che il Giudice Sportivo Provinciale abbia ommesso di analizzare e, conseguentemente, valutare e valorizzare ai fini sanzionatori;

rilevato altresì come successivamente alla pubblicazione del provvedimento ed in data 12.2.2024, perveniva da parte dell'arbitro certificazione medica di pronto-soccorso, documentante le lesioni patite in occasione dei fatti dal medesimo dedotti in rapporto arbitrale;

RILEVATO PRELIMINARMENTE

Che sussiste la propria competenza, quale Giudice Sportivo Territoriale Unico per il Comitato Regionale Lombardia, ove i Giudici Sportivi Provinciali operanti sul territorio assumono la qualifica di meri ausiliari incaricati per i provvedimenti relativi alle gare gestite dagli Uffici Gare provinciali ai quali sono assegnati, e che tale qualifica non esclude la possibilità del deducente Giudice Sportivo Regionale a provvedere in relazione a tali gare, avocandone la prerogativa

RILEVATO ALTRESÌ

Che in virtù dell'omessa pronuncia su taluni fatti disciplinarmente rilevanti, nonché in considerazione della mancata preventiva trasmissione (rispetto all'omologazione della gara), da parte del Direttore di Gara, del referto di Pronto Soccorso, decisivo ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie, sussistano

i presupposti di cui all'art. 88, comma 2, R.G. per la revoca del provvedimento di omologazione della gara;

CONSIDERATO NEL MERITO

Che, restano ferme le condotte già oggetto di sanzione e la relativa valorizzazione disciplinare;

Che le ulteriori condotte desumibili dal rapporto arbitrale, così come altresì integrate dalla documentazione medica pervenuta, integrano la fattispecie di atti di violenza nei confronti dell'arbitro e che dalle medesime risulta derivato un danno di lieve entità, con conseguente applicabilità dell'art. 33-1-2b) R.G.;

Che le ulteriori condotte desumibili dal rapporto arbitrale, integrano la fattispecie di cui all'art. 36 R.G., per non essere il tesserato recatosi negli spogliatoi dopo l'espulsione ed essersi invece recato in tribuna, rientrando altresì in campo a fine gara;

Che le ulteriori condotte desumibili dal rapporto arbitrale, integrano la fattispecie di offese gravi e reiterate al direttore di gara, di cui all'art. 33-1-1b R.G.

Che la commisurazione della sanzione vada operata tenuto conto della protrazione delle condotte nel loro complesso, della continuazione, del fatto che le medesime siano intervenute a gara conclusa e anche all'interno dello spogliatoio del direttore di gara (nel quale è inibito l'accesso da parte dei tesserati), nonché considerando l'entità dell'atto di violenza e delle conseguenze patite;

PQM

Revoca il provvedimento di omologazione gara del 9.2.2024 del Giudice Sportivo Provinciale;

Conferma le violazioni ivi correttamente ravvisate di cui agli artt. 32-3 e 33-1-1c) R.G.;

Ad integrazione, rileva come sussistente la violazione di cui all'art. 33-1-2b).

Ad integrazione, rileva altresì come sussistente la violazione di cui all'art. 36 R.G.

Ad integrazione, rileva altresì, infine, come sussistente la violazione di cui all'art. 33-1-1b R.G., con condotta reiterata.

Tenuto conto di tutte le violazioni nel loro complesso, applica la sanzione dell'inibizione fino al 9.2.2027 (pari a tre anni).

Omologa di conseguenza la gara, fermo il risultato conseguito sul campo, con applicazione di tale sanzione, rimandando eventualmente ad altro comunicato complementare di omologazione ove se ne ravvisi la necessità/opportunità per ragioni tecnico/informatiche.

Il Giudice Sportivo CRL

Avv. Lorenzo Beretta